

DUP: adempimenti e scadenze dopo la proroga al mese di dicembre

La Fondazione IFEL dell'ANCI ha diffuso oggi una **sintesi** delle scadenze e degli adempimenti collegati al ciclo della programmazione degli enti locali dopo il differimento, disposto con decreto ministeriale del 28 ottobre u.s., del termine per l'approvazione dei bilanci e del DUP.

Di seguito le considerazioni e gli step individuati dalla Fondazione:

1) **il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre)** “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

1. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. **IFEL ritiene che il termine ultimo per la delibera del Consiglio in merito al DUP sia il giorno precedente (27 febbraio 2016) la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento del DUP stesso;**

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6) lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (**28 febbraio 2016**), unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

- 7) la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.
- 8) la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
- 9) in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.